

Scissione

Scissione transfrontaliera e scissione internazionale

di Angelo Busani

Il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento una disciplina organica delle operazioni di scissione transfrontaliera e internazionale. Le nuove norme si applicano alle procedure di scissione il cui progetto sia depositato dal 3 luglio 2023 in avanti.

Legislative Decree No. 19 of 2 March 2023 introduces into our legal system, for the first time, an organic regulation of cross-border and international divisions. The new rules will apply to division procedures whose draft terms are filed from 3 July 2023 onwards.

Il D.Lgs. n. 19/2023 (1) introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la disciplina del procedimento di scissione transfrontaliera e del procedimento di scissione internazionale (2), che si applicano (art. 56, comma 1), alle operazioni di scissione transfrontaliera per le quali, alla data del 3 luglio 2023 (3), nessuna delle società (4) partecipanti all'operazione di scissione abbia ancora "pubblicato" (5) il progetto comune di scissione transfrontaliera.

L'intervento legislativo consegue all'intento della Dir. UE 2019/2121 (6) di incentivare la libertà di stabilimento (artt. 49 e 54 TFUE) al fine di fornire alle imprese nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza tuttavia rinunciare a garantire alti livelli di protezione per i portatori di interessi nei confronti della società partecipante all'operazione transfrontaliera, come i lavoratori, i creditori e i soci di minoranza.

Osservandolo in estrema sintesi, il procedimento di scissione transfrontaliera è così articolato:

a) vi è una fase preparatoria della decisione dei soci inerente all'approvazione del progetto comune di scissione transfrontaliera, finalizzata alla predisposizione dei documenti occorrenti per la consapevole adozione di detta decisione (nonché per l'informazione dei creditori e dei lavoratori);

b) si procede poi all'adozione della decisione dei soci avente a oggetto l'approvazione del progetto comune di scissione transfrontaliera, dopo la quale è previsto che una competente Autorità operante in ciascuno dei Paesi le cui leggi disciplinano le società partecipanti all'operazione (in Italia è il notaio) (7) emetta una certificazione (il c.d. "certificato preliminare") attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della scissione, affinché vi sia la certezza che, in ogni ordinamento, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l'operazione;

c) in ultimo, vi è la stipula dell'atto pubblico di scissione cui fa seguito, ad opera della competente

(1) Il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (in attuazione della "Legge di delegazione europea 2021", vale a dire della L. 4 agosto 1922, n. 127) reca attuazione della Dir. UE 2019/2121 che modifica la Dir. UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

(2) Al fine di semplificare la lettura (evitando di accostare continuamente la scissione internazionale alla scissione transfrontaliera) quando, d'ora innanzi, non si distingue tra scissione transfrontaliera e scissione internazionale, si intende riferito alla scissione internazionale quanto illustrato in ordine alla scissione transfrontaliera.

(3) L'art. 56, comma 5, D.Lgs. n. 19/2023, si occupa della scissione transfrontaliera soggetta ad armonizzazione obbligatoria quando all'operazione partecipa una società (o dall'operazione

risulta una società) regolata dalla legge di uno Stato UE che non ha ancora recepito la Dir. UE 2019/2121.

(4) In questo commento ci si limita a osservare le norme applicabili alle società. Il D.Lgs. n. 19/2023 invero concerne anche le operazioni effettuate da enti non societari che esercitano attività d'impresa e che siano iscritti nel Registro Imprese italiano o in analogo Registro straniero.

(5) Per "pubblicato" dovrebbe intendersi il deposito per l'iscrizione presso il Registro Imprese.

(6) Cfr. Petrik, *Le operazioni straordinarie nella normativa dell'UE. Analisi della proposta di Dir. 2018/0114*, in *Corr. giur.*, 2019, 3, 361.

(7) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 19/2023, ove è specificato che il notaio agisce nella sua qualità di pubblico ufficiale.